



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 9

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Prov. ed.: - *Dr.ssa Cecilia d'Addio*

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

➤ Disciplina fiscale e previdenziale dei compensi dei membri dei Consigli Direttivi e Collegio revisori dei conti - medici pensionati.

Alla luce della modifica normativa intervenuta con il D.L.98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in legge 15 luglio 2011 n.111 concernente i soggetti obbligati a versare la trattenuta pensionistica al Fondo della gestione separata INPS e in relazione alle richieste di chiarimenti avanzate da alcuni Ordini provinciali si ritiene opportuno ribadire i principi che regolano la materia della disciplina fiscale e previdenziale applicabile ai compensi percepiti dai medici in qualità di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

La novità riguarda la posizione dei professionisti in pensione che esercitano attività di lavoro autonomo per i quali gli enti previdenziali devono adeguare i propri regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione alla rispettiva cassa (art.2, comma 11 D.L.98/2011)

Il comma successivo fornisce l'interpretazione autentica dell'art.2, comma 26 della Legge 335/1995 chiarendo che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS sono esclusivamente i professionisti che non sono iscritti agli albi o i soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo alle Casse previdenziali private.

Conformemente con quanto indicato dalla Federazione tale chiarimento ribadisce il principio in base al quale i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo non sono soggetti al versamento nella gestione separata INPS in quanto di pertinenza della Cassa previdenziale privata sul presupposto del principio di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

coerenza tra regime fiscale e regime previdenziale stabilito nell'art.2, comma 29 della Legge 335/1995.

L'interpretazione autentica dell'art.2 della Legge Dini 335/1995, dettata per la materia previdenziale, nulla modifica rispetto al trattamento fiscale dei compensi percepiti dai membri dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti che continuano ad essere regolati dalla normativa di cui all'art.50 e 53 del TUIR.

A supporto di tale indirizzo soccorre la Circolare n.5 del 13/1/2011 dell'INPS che ribadisce quanto stabilito nella Circolare n.105/2001 dell'Agenzia delle Entrate confermando che:

- A. la regola generale è stabilita dall'art.50 del TUIR sulla base della quale i proventi derivanti dalla partecipazione a collegi e commissioni e dall'attività di revisore dei conti danno luogo a reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.
- B. In via eccezionale quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale e pertanto vige il principio dell'attrazione nella sfera del lavoro autonomo.

Pertanto rimangono confermate le indicazioni contenute nelle Comunicazioni FNOMCeO n.115/2002 e 74/2003 sottolineando che **se il medico od odontoiatra è percettore di soli redditi di lavoro dipendente** non può operare il principio dell'attrazione dei compensi in oggetto nei redditi di lavoro autonomo bensì si concretizza l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente e pertanto la trattenuta previdenziale dovrà essere versata alla gestione separata dell'INPS.


Conformemente, rispetto ai compensi percepiti dai revisori dei conti, per la loro attività negli organi istituzionali, non ricorre l'ipotesi sub b) in quanto per tale impegno non è necessario impiegare le specifiche conoscenze professionali e pertanto tali redditi non possono rientrare nell'attività di lavoro autonomo ricadendo nell'ipotesi sub a).

Anche in tale caso uniformemente al principio di coerenza tra regime fiscale applicato al reddito e principio previdenziale gli Ordini dovranno versare i relativi contributi previdenziali alla gestione separata INPS.

Tali principi si applicano anche ai medici ed odontoiatri pensionati avendo riguardo pertanto alla natura del reddito percepito dal professionista.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amedeo Bianco', written over the printed name.